

Lavoratori frontalieri italiani

L'indennità di disoccupazione

L'ASpl I lavoratori frontalieri hanno diritto all'ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego).

Dove annunciarsi Al centro per l'impiego competente per il proprio domicilio, preferibilmente entro una settimana dalla cessazione del rapporto di lavoro. Consigliamo ai lavoratori dell'edilizia principale e degli altri rami professionali svizzeri, che possono beneficiare del pensionamento anticipato, di annunciarsi il giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro.

Dove domandare l'ASpl Ad un sindacato o patronato italiano entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure entro 38 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in caso di disdetta per giusta causa. Il sindacato o il patronato italiano presenta la domanda all'Inps solo in via telematica.

Documenti da consegnare al patronato o al sindacato italiano

- Certificato di Stato di Famiglia
- Certificato di residenza
- Certificato AVS
- Carta d'identità
- Codice fiscale
- Ricevuta dell'iscrizione al centro per l'impiego
- Attestati di lavoro compilati dai datori di lavoro svizzeri
- **Modulo PD U1** (rilasciato dalla nostra cassa di disoccupazione)

Ha diritto all'ASpl Chi è disoccupato per ragioni non dipendenti dalla sua volontà oppure per giusta causa, si è annunciato al centro per l'impiego, è assicurato all'Inps da almeno due anni e attesta almeno 12 mesi di contribuzione da attività lavorativa (in Italia e/o in Svizzera) nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Chi è disoccupato per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio o degli oneri sociali, mancato rispetto del termine di disdetta legale/contrattuale, licenziamento con effetto immediato ingiustificato, ecc.) deve comprovare all'Inps di aver avviato una vertenza con un sindacato o un legale.

Per chi è stato licenziato per sua colpa l'ASpl decorre 30 giorni dopo la domanda della prestazione.

Non ha diritto all'ASpl Chi ha disdetto il rapporto di lavoro senza giusta causa (*dimissioni volontarie*) oppure consensualmente e chi ha maturato il diritto ad una pensione italiana di anzianità o di vecchiaia. Chi si licenzia per ragioni di salute, anche se supportato da un certificato medico, non ha diritto all'ASpl (*dimissioni volontarie*).

Durata del diritto all'ASpl Nel 2014: 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori tra 50 e 55 anni e 14 mesi per i lavoratori con più di 55 anni. Nel 2015: 10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori tra 50 e 55 anni e 16 mesi per i lavoratori con più di 55 anni. Nel 2016: 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni.

Ammontare dell'ASpl 75% della retribuzione media mensile lorda dell'ultimo biennio, ma al massimo 1.165,58 EUR lordi al mese. L'ASpl è ridotta del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese.

Attestati di lavoro e PD U1 I datori di lavoro svizzeri degli ultimi due anni devono compilare i moduli "Attestato del datore di lavoro internazionale" e "Attestato del Datore di lavoro per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera". Può ritirare i moduli presso i nostri uffici.

I moduli completati vanno consegnati alla nostra cassa di disoccupazione per la compilazione del modulo PD U1.

Mini-ASpl È la prestazione, che si rivolge ai lavoratori, che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria e non adempiono i requisiti necessari per la riscossione dell'ASpl. Ha diritto alla Mini-ASpl chi attesta almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. È versata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione.